CITTA' DI CASSANO D'ADDA
Città metropolitana di Milano

Verbale di deliberazione della Giunta comunale

N. 36 del 26/02/2026

OGGETTO: MODIFICA TARIFFE E DIFFERIMENTO DELLA SCADENZA DAL 30/04/2026 AL 29/05/2026 DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE - APPLICAZIONE DELLA RIVALUTAZIONE ISTAT AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 817, LEGGE 160/2019 COME MODIFICATO DALL'ART. 19-BIS DEL D.L. 95/2025, CONVERTITO DALLA L. 118/2025

L'anno **2026** addì **26** del mese di **Febbraio** alle ore **13:30**, nella sala delle adunanze presso la sede comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		Presente	Assente
COLOMBO FABIO	Sindaco	X	
SAVINO ANDREA	Vice Sindaco	X	
BUCCA DEBORAH	Assessore	X	
CAPECE ANTONIO PROSPERO	Assessore	X	
CERRI MARIO GIUSEPPE	Assessore	X	
STAVOLA ROSETTA	Assessore	X	

N. Presenti: 6 N. Assenti: 0

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Francesco Albani**,** che provvede alla cura della redazione del presente verbale di deliberazione**.**

Il Vicesegretario Francesco Albani dà atto che l'Assessore Rosetta Stavola è collegata in videoconferenza come previsto dalla delibera di Giunta Comunale n. 50 del 09/03/2020 avente ad oggetto: "*Definizione modalità di funzionamento della Giunta Comunale*".

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Fabio Colombo assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che: "*A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi";*

RICHIAMATO altresì il comma 821 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, in base al quale: "*il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*";

VISTO l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n 446, il quale conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale, disponendo che *"… i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";*

RICHIAMATI altresì:

- l'articolo 1, comma 837, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che "*A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*";
- il Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 28 del 13/05/2021 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione della Giunta comunale n 162 del 11/11/2025 di approvazione delle tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, per l'anno 2026;

PRESO ATTO:

- della modifica al comma 817 della legge n. 160/2019, introdotta dall'art. 1 comma 757 della L. 207/2024, che consente la variazione delle tariffe *"secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile";*

- della successiva modifica al comma 817 della legge n. 160/2019, introdotta dall'art. 19-bis del Decreto Legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla L. 118/2025, che consente una **rivalutazione annuale delle tariffe del Canone Patrimoniale**, in base all'**indice ISTAT dei prezzi al consumo** rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

RILEVATO CHE, in ossequio al principio dell'invarianza di gettito che ha caratterizzato l'applicazione del prelievo dalla sua introduzione nel 2021, le tariffe sono rimaste fino ad oggi sostanzialmente invariate, seppure il Canone Unico rappresenti un corrispettivo per una concessione o autorizzazione, suggerendo dinamiche diverse rispetto all'impostazione tributaria, da legarsi quindi al valore economico della risorsa pubblica concessa;

CONSIDERATO CHE a fronte della necessità di preservare il valore reale dell'entrata patrimoniale, si rende necessario adeguare le tariffe sulla base delle nuove valutazioni del patrimonio pubblico e in considerazione dei valori del mercato correnti;

VISTI gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevati dall'ISTAT:

- indice al 31/12/2021 per tariffe 2022: 3,8%
- indice al 31/12/2022 per tariffe 2023: 11,3%
- indice al 31/12/2023 per tariffe 2024: 0,6%
- indice al 31/12/2024 per tariffe 2025: 1,1%
- indice al 31/12/2025 per anno 2026: 1,1%

RITENUTO pertanto di avvalersi per l'anno 2026 della facoltà di cui all'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, rivalutando le tariffe del canone di cui al comma 817 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, approvate con la deliberazione della Giunta comunale n. 162 del 11/11/2025 in misura pari al coefficiente cumulativo calcolato sulla base degli indici ISTAT sopra indicati;

DATO ATTO che la tariffa di cui all'art. 1, commi 831, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ed il relativo importo minimo, relativa alle occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità e quella prevista dall'art. 1, comma 831-bis, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, riferita agli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono rivalutate per legge in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

TENUTO CONTO, inoltre, che la rivalutazione introdotta dal Decreto-legge 95/2025 non si applica alle tariffe del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'art. 1, comma 837 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, vigenti per l'anno 2025, approvate dalla deliberazione della Giunta comunale n. 162 del 11/11/2025;

RITENUTO necessario, al fine di procedere all'adeguamento tariffario e garantire lo svolgimento di tutte le attività amministrative e procedurali collegate al Canone unico Patrimoniale, prorogare i termini di scadenza per il versamento;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2021, n. 448, il quale prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data*

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO l'art. 151, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio Comunale, prevedendo altresì che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza Stato-città e autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2025 (G.U. n. 302 del 31/12/2025), con il quale è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2026-2028 da parte degli enti locali, fissandolo al 28 febbraio 2026;

VISTO il D. Lgs n.267/2000, ed in particolare gli artt. 42, c. 2 l. f), e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

VISTI:

- il il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265" e s.m.i.;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli del Responsabile del Settore 2. Finanziario e Tributi - Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e degli artt. 4 e 5 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni;

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto.

2. **DI AGGIORNARE le tariffe standard** per il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e di occupazione di suolo pubblico, di cui alla Legge 160/2019, **in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo,** da applicare per l'anno 2026, come da tabella di seguito riportata:

DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI	
Tariffa Standard Annuale	47,52
Tariffa Standard Giornaliera	0,83

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	
Tariffa Standard Annuale	47,52
Tariffa Standard Annuale Sottosuolo (art. 1 comma 829)	11,88
Tariffa Standard Giornaliera	0,83
Tariffa Standard Utenze fino a 20.000 abitanti	1,50
Tariffa Standard Utenze fino a 20.000 abitanti (minimo)	800,00

3. **DI DARE ATTO** che le tariffe del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria applicabili nell'anno 2026, determinate a partire dalle tariffe standard sopra indicate, sono quelle riportate all'allegato 1 e 2 della presente Deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale.

4. **DI PROROGARE**, per le motivazioni esposte in premessa**, i termini di scadenza** per il versamento per l'anno 2026 per le varie tipologie del Canone Unico Patrimoniale di cui alla legge 160/2019 dal 30/04/2026 **al 29/05/2026**, ad eccezione delle occupazioni permanenti per forniture di pubblica utilità di cui all'art. 1 comma 831 della legge 160/2019.

5. **DI CONFERMARE la scadenza al 30/04/2026**, determinata ai sensi dell'art. 1 comma 831 della legge 160/2019 **per le occupazioni permanenti** del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata **per la fornitura di servizi di pubblica utilità**.

6. **DI DARE ATTO** che le tariffe del canone unico patrimoniale deliberate con il presente atto saranno annualmente e automaticamente rivalutate, sulla base della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevata dall'ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 817, della legge n. 160/2019, come modificato dall'articolo 19-bis del decreto-legge n. 95/2025.

7. **DI STABILIRE** che le suddette tariffe si applicano con decorrenza **1 gennaio 2026,** in sostituzione delle precedenti tariffe relative al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e di occupazione di suolo pubblico approvate con deliberazione della Giunta comunale n. 162 del 11/11/2025.

8. **DI DARE ATTO** che **la rivalutazione** sopra indicata **non si applica alle tariffe del canone** di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, **di cui all'art. 1, comma 837 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160**, come risultanti dalla deliberazione della Giunta comunale n 162 del 11/11/2025, confermate per l'anno 2026.

9. **DI DARE ATTO** che la Responsabile del Settore 2. Finanziario e Tributi provvederà agli adempimenti consequenziali.

5. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, stante l'urgenza di garantire il tempestivo aggiornamento delle tariffe del Canone Unico Patrimoniale, a seguito di separata votazione, con unanime consenso di voti favorevoli espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue

Il Sindaco	Il Vice Segretario
Fabio Colombo	Francesco Albani
Firmato digitalmente	Firmato digitalmente